

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4670	27 agosto 1997	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata dall'on. Luciano Canal per la modifica dell'art. 292 della legge tributaria

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dall'on. L. Canal per una modifica della legge tributaria (LT).

Nell'ambito della parte riservata alle imposte comunali (parte nona) e in particolare all'imposta immobiliare (titolo IV) l'iniziativa propone l'aggiunta di una lettera c) all'art. 292 della LT del seguente tenore

Art. 292 Esenzioni

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) (invariato)
- b) (invariato)
- c) (nuovo)

I beneficiari di una rendita AVS o di invalidità di almeno il 50% che sono proprietari di una sola casa monofamigliare il cui valore di stima non superi 600'000.- franchi (terreno escluso), o di un solo appartamento con il valore di stima non superiore a 300'000.- franchi, e che non siano nel contempo possessori di beni mobili per oltre 60'000.- franchi. L'esenzione è da applicare ai fini di tutte le utilizzazioni del valore di stima.

I valori massimi indicati subiranno le modifiche che possono risultare dalla revisione generale ed anche dagli aggiornamenti intermedi della legge sulle stime.

Dal profilo giuridico, va osservato che l'iniziativa propone un'esenzione dall'imposta immobiliare comunale fondata sulla situazione personale e la capacità contributiva del contribuente. Ciò è in contrasto con il principio stesso di imposta immobiliare, che è un'imposta reale speciale ("Objektsteuer") e non un'imposta personale, come è invece il caso per l'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza.

In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza l'imposta immobiliare ("impôt foncier ou immobilier", "Liegenschaftsteuer") è prelevata, in quanto imposta reale tenendo in considerazione esclusivamente il valore dell'oggetto imponibile e cioè l'immobile. Astrazione fatta quindi della persona del contribuente (capacità contributiva e situazione personale o familiare) e dei debiti che gravano l'immobile (vedi W. Ryser / B. Rolli, Précis de droit fiscal suisse, pag. 16; Rivier, Droit fiscal suisse, pag. 39/267; A. Schmid, Sprachliche und rechtliche Hinweise zur kommunalen Liegenschaftsteuer, Steuerrevue 1990 (45), pag. 372 ss; T. Fischer, Persönliche Steuerplanung, pag. 22 D; RDAF 1986, pag. 392 ss cons. 2; RU 114 la 321 e 111 la 92 cons. 4 relativa ad un'altra imposta reale). Da notare che giusta l'art. 293 LT, in generale, l'imposta immobiliare comunale ticinese è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale all'inizio dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti mentre in conformità dell'art. 294 LT per i terreni riconosciuti agricoli o forestali ai sensi dell'art. 43 e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito. Queste regole di valutazione si riferiscono alla materia imponibile (imposta oggettiva) e cioè all'immobile e non alla situazione personale della persona assoggettata. Una valutazione degli immobili legata alla materia imponibile e che rispetti il principio della parità di trattamento e della generalità dell'imposta non può fondarsi direttamente o indirettamente, come previsto dall'iniziativa in esame, su criteri come l'età (beneficiari rendita AVS), lo stato di salute (invalidità di almeno il 50%) del proprietario fondiario o sulla sua capacità economica (possesso di una sola casa o di un solo appartamento e/o di beni immobiliari o mobiliari che non superano un certo valore). Altrimenti detto, va ribadito che nell'ambito di un'imposta reale non si possono introdurre eccezioni basate sulla situazione personale e la capacità contributiva, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della parità di trattamento e della generalità dell'imposta consacrato all'art. 4 della Costituzione federale.

Indipendentemente da questa considerazione di carattere giuridico va pure rilevato come l'iniziativa vorrebbe riservare un trattamento privilegiato a una cerchia di proprietari che non necessariamente hanno una capacità economica inferiore a quella di altri contribuenti. Il fatto di beneficiare di una prestazione AVS o di una rendita AI non determina automaticamente una condizione economica di maggior bisogno rispetto ad altri.

Va infine rilevato come una frase del nuovo testo proposto risulta di difficile comprensione (l'esenzione è da applicare ai fini di tutte le utilizzazioni del valore di stima"). L'ultimo capoverso indica poi dei correttivi che risultano troppo generici e di difficile applicazione.

Per questi motivi il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa parlamentare.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Vi è da osservare che, in generale, si differenziano le seguenti tipologie d'istituzione:

- Parlamento cantonale per giovani, dai 15 ai 21 anni (per esempio a livello federale)
- Parlamenti comunali per ragazzi, dagli 11 ai 15 anni (sull'esempio francese) e per comuni più consistenti, Consigli anche per la fascia d'età superiore. Inoltre, di norma, viene assicurata un'importante attenzione alla rappresentatività, che si esprime nelle categorie femmine e maschi, apprendisti e studenti, Svizzeri e stranieri e così di seguito.

Secondo le esperienze accumulate, qualunque sia l'obiettivo fissato e qualunque sia la categoria d'età cui si rivolge questa formula di partecipazione assume connotazioni positive alla sola condizione che i giovani possano beneficiare d'un potere reale e del sostegno delle autorità. Affinché i giovani non abbiano l'impressione di fare del lavoro inutile e fine a se stesso, essi devono avere la possibilità d'essere ascoltati, quindi di ottenere delle risposte il più possibile rapide e precise.

Considerata la natura consultiva di queste istituzioni, esse appaiono delle strutture tutto sommato fragili o per lo meno esposte al pericolo di essere snaturate. Solo delle competenze chiaramente definite, possono evitare la trappola di esercizi alibi o la tentazione d'una formula d'espressione canalizzata e controllata.

Risulta pertanto necessario, nel processo di costituzione di un parlamento, vegliare affinché i giovani possano identificarsi nelle strutture istituzionali, convincersi d'essere ascoltati e d'occupare un ruolo ed una funzione libera e riconosciuta.

V. PROPOSTE OPERATIVE

In Ticino non sono ancora operativi dei parlamenti giovanili. Solo la città di Lugano ha approvato nel 1995 una mozione che ne propone l'istituzione.

La sperimentazione a livello cantonale di questa forma partecipativa è quindi oggi da considerarsi uno fra gli obiettivi prioritari della politica giovanile del nostro Cantone dopo l'entrata in vigore della legge sul sostegno delle attività giovanili.

La mozione pone a nostro giudizio in modo appropriato e favorevole le basi per uno sviluppo di parlamenti giovanili, in quanto auspica il promovimento di questa esperienza in collaborazione con le organizzazioni giovanili, nei modi e nei termini che meglio risulteranno necessari per la sua realizzazione.

Parecchi sono gli aspetti importanti da ritenere per la realizzazione di questa iniziativa, se per il suo processo realizzativo si desiderano ossequiare le premesse espresse nei punti precedenti. Basti pensare alla questione della rappresentatività (ragazzi e ragazze; apprendisti e studenti; svizzeri e stranieri; ecc.); alle modalità che permettono di essere investiti di rappresentatività; alla fascia d'età, al ruolo degli adulti e delle autorità; al seguito delle deliberazioni; al lavoro delle commissioni; ecc.

Al riguardo riteniamo utile che il compito di istituire il parlamento giovanile cantonale sia delegato al previsto Ufficio giovani, affinché in collaborazione con la Commissione consultiva giovani e con le associazioni giovanili cantonali, possa presentare un progetto

concreto ed operativo e possa mettersi a disposizione dei comuni interessati ad istituire dei parlamenti per ragazzi e/o giovani.

Per procedere alla sperimentazione di questa iniziativa, la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili offre al Cantone la necessaria base legale, segnatamente gli artt. 1 e 13 lett. b) e d).

VI. CONCLUSIONE

Ritenuto quanto precede, il Consiglio di Stato propone di accogliere, nei termini testé espressi, la mozione oggetto del presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente ed onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella